

## STATUTO

### **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO DEI GIOVANI DIABETICI – VARESE – APS”**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO DEI GIOVANI DIABETICI – VARESE in forma abbreviata AGD VARESE» di seguito indicata come “associazione”, già precedentemente costituita e registrata in data 26/03/1980 come “ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO DEI GIOVANI DIABETICI” con atto a rogito del Notaio Farassino Gianfranco in Milano e identificata all'anagrafe tributaria con il codice fiscale 95001380120

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione integrerà la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS».

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cairate in Via Madonnina n. 28.
4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 12 del presente statuto.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare l'associazione si propone i seguenti fini:
  - Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace ai giovani che ne sono affetti;
  - Istruire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie;
  - Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di



- migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- Favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie;
  - Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani ed alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offra interventi adeguati;
  - Promuovere iniziative ricreative per giovani diabetici come corsi, pubblicazioni, conferenze e campi scuola.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### **Art. 3 – Attività di interesse generale**

1. L'Associazione persegue in maniera principale le seguenti attività tra quelle elencate nel secondo comma dell'art 5 del codice del terzo settore:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, previsti alla lettera a);
  - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, previste alla lettera c);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, prevista alla lettera i) ed in maniera secondaria quella identificata alla lettera m dello stesso art. 5 del codice del terzo settore e cioè fornire servizi ad enti del Terzo Settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai



fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa ai sensi degli art. 7 e 79 comma 4 lettera del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche italiane o straniere ovunque residenti che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnino concretamente a realizzarli con le proprie competenze e conoscenze;
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate;
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo degli associati comporterà la cancellazione dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore salvo iscrizione in altra sezione;

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione;
5. Chi intende associarsi dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
  - i dati anagrafici personali nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - l'autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, via email o via posta in ordine alle iniziative svolte o da svolgere da parte dell'associazione;
  - sottoscrizione dell'informativa sulla privacy;
  - dichiarazione di conoscenza e accettazione integrale delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
  - controfirma da parte di un esercente la patria potestà, per gli aderenti minorenni, il quale controfirmando assumerà la rappresentanza dello stesso nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.


La domanda di cui sopra dovrà essere contestualmente accompagnata dal versamento della quota associativa che nel caso di rigetto della domanda stessa verrà restituita.

6. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
  - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - di eleggere gli organi associativi;
  - di frequentare i locali dell'associazione;
  - di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate entro i limiti massimi e alla condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e ai sensi di legge;
  - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art 29 del Codice del Terzo Settore;
  - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri dell'associazione;
  - di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 8 giorni.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
  - comunicare per iscritto le variazioni dei propri dati indicati nella domanda di ammissione di cui all'art 6 del presente statuto;
  - non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
  - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione tutelandone il nome, nonché i rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.



#### **Art. 8 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o morosità nel pagamento della quota associativa o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o arreca danni morali, materiali o d'immagine all'associazione, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver sentito l'interessato.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata entro dieci (10) giorni al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 9 – Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie



connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 10 – Organi Sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente e Vice Presidente;
  - Il Segretario e il Tesoriere ;
  - Il Presidente onorario
  - l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  - il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 – Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente a sensi del comma 5 dell'art 2372 del Codice Civile.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:



- eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
  - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approvare il programma di attività per l'anno successivo formulato dall'Organo di Amministrazione;
  - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e la relazione di missione;
  - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
  - approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
  - deliberare sulla domanda di ammissione a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. In caso Il Presidente non provveda alla convocazione dell'assemblea, la



stessa è convocata dal Vice Presidente o in caso di impossibilità per entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione e alla devoluzione del patrimonio.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.



9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **Art. 15 – Organo di Amministrazione**

1. L'organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.


#### **Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- individuare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie o strumentali a queste ultime;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;




- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo avvalendosi anche dell'assistenza di professionisti esterni incaricati e retribuiti dall'Associazione;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- deliberare gli incarichi ai professionisti esterni;
- deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- affidare al Presidente Onorario incarichi di rappresentanza con specifico mandato anche in relazione a contatti con altri enti;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello



statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso surroga in base alla graduatoria dei primi candidati consiglieri non eletti, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa la prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.  
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce indicativamente ogni due mesi, su convocazione del Presidente, ed ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.




### **Art. 18 - Il Presidente**

1. Il presidente è eletto con voto palese a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca.
3. Il presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
  - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi, pagamenti e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - può richiedere finanziamenti bancari utili per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - tiene il registro delle entrate e delle uscite;
  - verifica il pagamento delle quote associative;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
  - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
5. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 19 - Il Tesoriere**

1. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta della rendicontazione. Cura la redazione dei rendiconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.  
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e



comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 20 - Il Segretario**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 24 comma 5.
2. Il segretario cura la conservazione del registro dei verbali dell'Assemblea, dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro degli Associati e il libro dei volontari associati.

#### **Art. 21 - Il Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né poteri. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati da parte del Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza con specifico mandato anche in relazione a contatti con altri enti.

#### **Art. 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi



componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.


5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

#### **Art. 23 – Organismo di mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 24 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del segretario. I libri



di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

#### **Art. 25 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 26 - Scritture contabili**

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 27 - Esercizio sociale**


1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.



2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo Amministrativo e devono essere approvati dall'Assemblea e depositati entro il 30 Giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
9. Il Bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



3. I fondi derivanti anche dagli avanzi di gestione precedenti possono essere investiti, in modo non speculativo, per essere utilizzati successivamente per le necessità dell'Associazione.

#### **Art. 29 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 460/97.

#### **Art. 30 - Disposizioni finali**

1. Il presente statuto è redatto ai sensi del DLGS n° 117 del 03/07/17 in vigore ed efficace dal termine di cui all'art 104 c.2 del medesimo decreto.
2. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

### “AGD ASSOCIAZIONE AIUTO GIOVANI DIABETICI ONLUS.”

L'anno 2020, il giorno 2 del mese ottobre, alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale “FRERA” in via Zara, 37 a Tradate, sono presenti in proprio e per delega n. 73 soci, come da avviso di convocazione del 7 settembre 2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Signora Amalia Antonia Volonte', la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.73 soci su 85, è validamente costituita per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la signora Claudia Garavaglia,

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da “AGD ASSOCIAZIONE AIUTO GIOVANI DIABETICI ONLUS...” a “ AGD ASSOCIAZIONE AIUTO GIOVANI DIABETICI APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ”.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.


Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 30 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente fa presente che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore essendo lo stesso redatto ai sensi del DLGS n°117 del 03/07/17 in vigore ed efficace dal termine di cui all'art.104 c2 del medesimo decreto.


Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



**Saronno,**

**AGD ONLUS**

***OGGETTO: Richiesta di registrazione scrittura privata.***

Gentile contribuente,

con riferimento alla sua richiesta, pervenuta allo scrivente ufficio a mezzo pec del 27.10.2020 e protocollata con n. 104207 si comunica che la registrazione della scrittura privata di verbale di assemblea da voi stipulata è stata effettuata con n. 2237 serie 3 in data 30.10.2020

Si ricorda che la procedura dovrà essere perfezionata con la consegna presso lo scrivente ufficio, alla fine del periodo di emergenza, degli originali dell'atto al fine di consentire l'esecuzione ovvero il completamento delle formalità di cui all'articolo 16 commi 4,5,6 e 7 del DPR 131/86.

A tale scopo la invitiamo a fissare, prima possibile, un appuntamento con l'ufficio utilizzando il servizio disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([Prenotazione Appuntamenti](#)) e selezionando il servizio di **Consegna documenti ed istanze**.

La prenotazione può essere effettuata anche contattando il numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o il numero 06-96668907 (da cellulare).

Funzionario di riferimento: Virginio Zadro

Il Capo Team\_GCA (\*)  
Michele Maria MATERA  
(firmato digitalmente)

*\* Su atto di delega del Direttore provinciale (Antonio Montuori) n. prot 99970 del 19 Ottobre 2020  
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*